



Parere dei Comuni e delle Province sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2), lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 34/cv del 6 aprile 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 aprile 2017:

VISTO l'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, ovvero entro diciotto mesi, decreti legislativi di semplificazione nel settore del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell'articolo 16 della predetta legge n. 124 del 2015 il quale, alle lettere b), c), d) ed e), ha dettato i principi e criteri direttivi generali cui devono attenersi i decreti legislativi in argomento;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z) della citata legge n. 124 del 2015 il quale ha stabilito ulteriori principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi in argomento;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s), e t) della citata legge n. 124 del 2015 nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124/2015, ha previsto il parere in sede di Conferenza Unificata anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota DAGL n. 0002723 del 28 febbraio 2017, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2), lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 17 marzo 2017 con la quale detto provvedimento è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- l'ANCI, formulando la richiesta di attivazione di un tavolo di confronto congiunto sull'argomento, ha espresso parere favorevole sul provvedimento, condizionato all'accoglimento di alcune richieste emendative formulate in corso di seduta, relative alle questioni dell'obbligo di comunicazione dei dati inerenti i piani di assunzione del personale e conseguenti sanzioni, alla individuazione delle risorse destinate alla performance e più in generale al trattamento accessorio, alle forme di utilizzo dei risparmi di spesa in materia di personale, questioni contenute in un documento (All.A) elaborato a seguito dei contatti nel frattempo intervenuti (punti n. 1-f) e 2-f) e punto n. 1.1-g);

- l'UPI ha espresso avviso favorevole sul provvedimento, condizionato alla dichiarazione di impegno del Governo per l'emanazione di specifiche norme volte a rimuovere il blocco delle assunzioni di personale in ambito provinciale e metropolitano, anche mediante la gestione associata della contrattazione collettiva integrativa e all'accoglimento di alcuni emendamenti contenuti in un documento consegnato in corso di seduta (All.B);

CONSIDERATO che il Governo ha assicurato la disponibilità alla istituzione, in tempi rapidi, di un tavolo di confronto in sede Conferenza Unificata per l'approfondimento congiunto delle questioni sollevate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2), lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, trasmesso, con nota DAGL n. 0002723 del 28 febbraio 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Gianclaudio Bressa

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATA l'informativa resa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella seduta della Conferenza Unificata del 19 gennaio 2017;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017, di approvazione in via preliminare dello schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;

VISTA la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e la richiesta di acquisire il parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATE le riunioni svolte nelle date del 22, 23 e 29 marzo 2017, nonché 4 aprile 2017, le interlocuzioni intercorse e i documenti con gli emendamenti presentati da Regioni, Anci e UPI in data 28 marzo 2017 e in data 30 marzo 2017, nonché le ulteriori osservazioni pervenute;

CONSIDERATE le ulteriori interlocuzioni e il documento finale presentato da Regioni, Anci e UPI, contenente tutte le ipotesi di emendamento al decreto in esame, nell'ambito del quale sono state poi segnalate le questioni di maggior rilievo di cui si è chiesto l'accoglimento ai fini dell'intesa;

CONSIDERATO che il Governo, anche nel corso delle riunioni e delle interlocuzioni, ha discusso la propria posizione sul provvedimento e su tutte le richieste avanzate, manifestando altresì la disponibilità ad informare le Regioni, l'Ance e l'UPI anche in ordine al successivo *iter* del decreto in esame, riaprendo ove richiesto un confronto tecnico sulle questioni nuove e di interesse che dovessero emergere all'esito delle fasi successive;

CONSIDERATE le questioni di cui le Regioni hanno chiesto l'accoglimento ai fini dell'intesa e ANCI e UPI ai fini del parere;

RITIENE il Governo di valutare e poter accogliere le richieste di Regioni, Anci e UPI, e così sancire l'intesa della Conferenza Stato Regioni ed assumere il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei termini che seguono:

A) Sul capo II, Fabbisogni, articolo 4 dello schema di decreto (articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

1. prevedere l'intesa forte, *ex* articolo 8, comma 6, legge n. 131 del 2003, sulle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni del personale delle Regioni, degli enti regionali, del sistema sanitario nazionale e degli enti locali (art. 4, comma 2, schema di decreto - articolo 6-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001);

2. precisare che l'obbligo di comunicazione riguarda i piani e i dati in questi contenuti e rimodulare la sanzione legata alla violazione di tali obblighi in senso meno afflittivo, prevedendo la sospensione della procedura di assunzione e il divieto di procedere alle assunzioni in luogo della nullità delle stesse (art. 4, comma 2, schema di decreto - articolo 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

B) Sul Capo III, Reclutamento e incompatibilità, articolo 6, comma 1, lettera *d*), dello schema di decreto (articolo 35, comma 5.2, del decreto legislativo n. 165 del 2001):

1. prevedere l'accordo *ex* articolo 4, D.lvo n. 281 del 1997, anziché l'intesa, trattandosi delle generali modalità di svolgimento di tutte le prove concorsuali anche da parte delle Regioni;

2. all'ultimo periodo, dopo le parole "sanitario", aggiungere "tecnico e professionale".

C) Sul Capo IV, Lavoro flessibile, articolo 9 dello schema di decreto (articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001):

1. precisare che nella tipologia dei contratti a tempo determinato rientrano anche i contratti di formazione e lavoro;

2. prevedere, al comma 1, lettera *g*), (articolo 36, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001), l'esclusione anche del personale scolastico degli enti locali.

D) Sul capo VII, Responsabilità disciplinare, all'articolo 13, comma 1, lettera *c*), *sub* articolo 55-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001:

1. eliminare il riferimento alla convenzione "non onerosa", ferma restando la chiara previsione che non vi siano maggiori oneri per la finanza pubblica;

E) Sul capo IX, Disposizioni transitorie e finali:

1. All'articolo 20 dello schema di decreto, "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni":

1.1. inserire l'esplicita esclusione dei contratti di somministrazione di lavoro dall'ambito di applicazione della norma;

1.2. garantire, al comma 1, lettera b), che il titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato reclutato con procedure concorsuali pubbliche, anche però ove svolte presso amministrazione pubblica diversa da quella attuale;

1.3. specificare che il personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, oltre alle procedure di cui al comma 10, possa partecipare anche a quelle previste ai commi 1 e 2 del predetto articolo 20, estendendo in tali casi le previsioni dei commi 1 e 2 anche al personale tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato il prescritto periodo di tre anni di rapporti di lavoro flessibile negli ultimi otto presso diverse amministrazioni e non solo interamente presso quella attuale;

1.4. precisare, nel testo o in relazione, che sono esclusi dalla disposizione solo i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'intero quinquennio 2012-2016;

1.5. inserire, al comma 7, l'esclusione dall'applicazione della disposizione anche per gli incarichi di diretta collaborazione presso gli organi politici delle Regioni, previsti da disciplina regionale, in ragione della loro peculiarità e natura da chiarirsi in relazione illustrativa.

* * *

Il Governo assume poi l'impegno ad esaminare le richieste di modifica avanzate dalle Regioni sui seguenti aspetti di cui alle lettere F), G), H) e I), nei limiti della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione e del rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e, ove sussistano i predetti requisiti, ad accoglierle comunque nei termini che seguono:

F) Sul Capo VI, Contrattazione, all'articolo 11 dello schema di decreto (articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001):

1. specificare nella relazione che la prevalenza delle risorse destinate alla *performance* rispetto al trattamento economico accessorio complessivo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*bis*, D.lvo n. 165 del 2001, è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento;

2. rimodulare in senso più graduale e favorevole l'obbligo di recupero previsto all'articolo 4, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, aggiungendo la possibilità di una proroga dei piani fino ad un massimo di cinque anni ai sensi dell'art. 1, comma 15-*quater* del D.L. n. 244/2016, conv. in L. n. 19/2017 anche alle regioni e agli enti locali che non abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (art. 40, comma 3-*quinquies*, d.lvo n. 165/2001, nonché art. 22, comma 7, lettera a), schema di decreto).

G) Sul capo IX, Disposizioni transitorie e finali:

1. all'articolo 22, Disposizioni di coordinamento e transitorie:



1.1. modificare lo schema di decreto, all'articolo 22, comma 7, lettera b), nel senso di eliminare la previsione del limite di utilizzo dell'80% dei risparmi effettivamente realizzati;

2. sul capo capo IX, Disposizioni transitorie e finali, all'articolo 23, “Salario accessorio e sperimentazione”:

2.1. chiarire in relazione illustrativa quali siano i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, nell'ambito del limite di importo per l'anno 2016 previsto dalla disposizione, chiarendo congiuntamente, in particolare, quali siano le specifiche voci oggetto di esclusione per quanto riguarda i comparti Regioni ed enti locali e Sanità;

2.2. chiarire, nel testo o in relazione illustrativa, che, ai sensi del comma 3, per le Regioni e gli enti locali, vige a regime una disciplina che consente una maggiore flessibilità nella costituzione e utilizzo della parte variabile dei fondi per il salario accessorio, fermo restando il rispetto del limite di cui al comma 2, dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

H) Sempre sul capo IX, Disposizioni transitorie e finali, all'articolo 20 dello schema di decreto, “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”:

1. valutare interventi di armonizzazione della legislazione vigente in materia per i lavoratori socialmente utili (LSU LPU), sempre nel rispetto del criterio di sostenibilità e copertura finanziaria della previsione;

2. avviare intese bilaterali con le Regioni che hanno adottato norme per il superamento del precariato, al fine di individuare soluzioni di armonizzazione e coerenza con la disciplina nazionale introdotta con il presente schema di decreto.

* * *

I) Con riguardo alla richiesta delle Regioni, di incremento delle risorse dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa per il riequilibrio, gradualmente e nell'arco di 5 anni, del trattamento economico accessorio del personale provinciale transitato in regione o negli enti strumentali ai sensi della legge n. 56 del 2014, il Governo assume l'impegno a valutarne l'accoglimento, nel presente schema di decreto ovvero più propriamente in un altro testo normativo, con esclusivo riferimento alle situazioni di squilibrio determinatesi in ordine al personale transitato in eccedenza rispetto alle facoltà assunzionali basate su un turn-over al 100%, come previsto dai provvedimenti attuativi della legge n. 56 del 2014, previa verifica della sostenibilità finanziaria della previsione e del rispetto del criterio di copertura finanziaria.



Ricordo in esattezza
6 aprile 2017
L. De Vito



Unione Province d'Italia



UPI

ALL. B

P. 1/cv

NOTA

Atto n. 393 - Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Atto n. 391 - Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124

Conferenza Unificata
Roma, 6 aprile 2017

AP

La legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha disegnato una complessiva riforma della pubblica amministrazione, che ha avuto una battuta di arresto relativamente al percorso di attuazione delle disposizioni di delega relative alla Dirigenza.

Appreziamo che il Governo Gentiloni abbia deciso di completare l'attuazione delle altre deleghe previste nella legge 124/15, in particolare sul riordino della disciplina sul pubblico impiego e sulla valutazione delle performance dei dipendenti pubblici, anche al fine di avviare la riapertura della stagione del rinnovo dei contratti a livello nazionale, come stabilito dall'accordo tra il Governo e i sindacati del 30 novembre 2016.

I provvedimenti in questione, non a caso, ristabiliscono un equilibrio diverso tra il ruolo della legge e il ruolo dei contratti nella disciplina dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego.

Prima di entrare nel merito dei decreti, l'Unione delle Province d'Italia ritiene prioritario sottolineare l'emergenza che oggi vivono le Province dal punto di vista organizzativo. Completato il processo di trasferimento del personale soprannumerario, tutte le Province hanno ridotto le dotazioni organiche ben al di sotto del limite richiesto dalla legge di stabilità 2015. Tuttavia restano ancora in vigore i divieti della legge di stabilità 2015 che impediscono alle Province di assumere il personale necessario per garantire il normale funzionamento dei servizi, anche con procedure di mobilità da altri enti.

Questi limiti devono essere superati attraverso un decreto legge sugli enti locali per dare alle Province lo stesso trattamento degli altri enti locali, in quanto esse sono enti necessari dal punto di vista costituzionale, almeno relativamente alla possibilità di assunzione delle figure infungibili necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dalla legge.

In questa prospettiva, per le Province è essenziale la proposta inserita nel documento unitario con Anci e Regioni sulle modifiche al testo unico sul pubblico impiego, relativa alle disposizioni transitorie e finali: occorre prevedere una disposizione specifica per le Province che consenta ad esse di ricorrere perlomeno a procedure di mobilità di personale in entrata disapplicando i divieti previsti dal comma 420 della legge di stabilità 2015.

Nel merito dei decreti, l'UPI sottolinea le seguenti questioni:

- Relativamente alle assunzioni si condivide l'introduzione di parametri legati agli effettivi fabbisogni di personale degli enti per superare un approccio lineare di tagli o limiti al turn over che fino ad oggi non ha consentito di rispondere alle esigenze di funzionalità degli enti locali. Ma questo passaggio deve essere gestito con la necessaria gradualità, coinvolgendo le rappresentanze degli enti locali nella ricognizione dei fabbisogni e nella definizione delle scelte attraverso un'intesa in Conferenza Unificata.
- Relativamente alla disciplina della gestione delle risorse per la contrattazione integrativa occorre fare uno sforzo ulteriore per introdurre norme chiare che semplifichino le modalità di costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio.
- Auspichiamo infine che nei decreti siano inserite espressamente norme che promuovano e favoriscano la gestione condivisa in forma associata della contrattazione decentrata in ambito provinciale e metropolitano e organizzazione di Organismi indipendenti di valutazione (OIV) unici a livello di area vasta.



Celso

EMENDAMENTI UPI SU DECRETI MODIFICATIVI DEL D. LGS. 165/01 E DEL D.LGS. 150/09

Articolo 11 bis (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

All'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "commi 3-ter e 3-quater" sono sostituite con le parole "comma 3-ter";
- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. I contratti collettivi, fatte salve le specificità dei diversi comparti, articolano la struttura contrattuale in stipendio tabellare, indennità di posizione o funzione, retribuzione di risultato."

Motivazione

La proposta ha l'obiettivo di semplificare la struttura contrattuale ed in particolare la disciplina di costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio, consentendo ai contratti nazionali di definire una più chiara distinzione tra risorse stabili e risorse variabili del salario accessorio.

Articolo 11 (Modifiche all'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

Al comma 1, lettera c) aggiungere alla fine il seguente periodo:

"Gli enti locali possono gestire la contrattazione collettiva integrativa in forma associata in ambito provinciale o metropolitano sulla base degli indirizzi definiti nell'Assemblea dei Sindaci e nella Conferenza metropolitana."

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

Alla lettera b) al comma 2-ter aggiungere alla fine il seguente periodo: **"Gli enti locali possono costituire l'Organismo indipendente di valutazione in forma associata in ambito provinciale o metropolitano, sulla base degli indirizzi definiti nell'Assemblea dei Sindaci e nella Conferenza metropolitana."**

Motivazione

Queste proposte mirano ad individuare una procedura chiara per favorire lo svolgimento in forma associata tra gli enti locali delle funzioni relative al reclutamento, alla contrattazione decentrata e agli OIV, senza introdurre obblighi ulteriori rispetto alla normativa vigente, attraverso la valorizzazione delle Assemblee dei Sindaci nelle Province e delle Conferenze dei Sindaci nelle Città metropolitane.



Olly